



# COMUNE DI ALI'

## Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - CAP 98020

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. iva 00399640838 codice UnivocoUFUHC7

[protocollo@pec.comune.ali.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it) - [sindaco@comunediai.it](mailto:sindaco@comunediai.it)

[www.comune.ali.me](http://www.comune.ali.me)

### **COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 38 del 24 /08 /2018**

**OGGETTO: Modifica art. 34D del Regolamento Comunale IUC. Riscossione TARI 2018.  
Determinazione scadenze delle rate.**

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno **24** del mese di **Agosto** alle **ore 17,00** e segg., nell'Aula Consiliare del Comune di Ali, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<i>N.</i>	<i>NOMINATIVO</i>	<i>CARICA</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<b>01)</b>	D'ANGELO SABINA	Consigliere	X	
<b>02)</b>	BOTTARI DOMENICO	Consigliere	X	
<b>03)</b>	BONURA GIUSEPPE	Consigliere		X
<b>04)</b>	RANERI GIUSEPPE	Consigliere	X	
<b>05)</b>	BRIGUGLIO SERGIO	Consigliere	X	
<b>06)</b>	BONARRIGO ANTONIA	Consigliere	X	
<b>07)</b>	TRIOLO FLORIANA	Consigliere	X	
<b>08)</b>	FIUMARA PIETRO	Consigliere	X	
<b>09)</b>	TRIOLO NATALE	Consigliere	X	
<b>10)</b>	FIUMARA GIOVANNI	Consigliere	X	

<b>Consiglieri: Assegnati n. 10</b>	<b>In carica n. 10</b>	<b>Presenti n. 9</b>	<b>Assenti n. 1</b>
-------------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell'art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli intervenuti;

Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, la *Sig.ra d'Angelo Sabina*;

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa *Giovanna Crisafulli*.

È presente in aula il Sindaco, *Ing. Natale Rao* e il Responsabile dell'Area Finanziaria, *Natale Satta*.

Sono presenti in aula gli Assessori *Roma* e *Rasconà*.

Ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **favorevole**.

### **LA SEDUTA E' PUBBLICA**

Il **Presidente del Consiglio** procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al 5° punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto “*Modifica art. 34D del Regolamento Comunale IUC. Riscossione TARI 2018. Determinazione scadenze delle rate.*”.

Esaurita la lettura interviene il **Consigliere Pietro Fiumara**, il quale, alzandosi in piedi, chiede chiarimenti sulle motivazioni della dilazione delle date.

Interviene il **Sindaco**, il quale risponde che l'attuale amministrazione, effettuati tutti gli adempimenti di legge per la regolare costituzione del consiglio, a luglio u.s. ha avuto contezza che le date regolamentari di riscossione dei tributi di cui trattasi non sono state rispettate, per cui si ritiene necessario operare tali dilazioni, sempre in 4 date come stabilite nel regolamento IUC.

Replica il **consigliere Fiumara P.** che, nonostante lo stato delle cose renda necessario tale dilazione, tuttavia i consigli comunali non possono sempre porre una copertura alle manchevolezze degli uffici. Al riguardo, evidenzia che una volta approvato il bilancio nei termini di legge, gli uffici dovevano attivarsi per rispettare le date del regolamento, senza la necessità di demandare ai consiglieri comunali la posticipazione della riscossione, soprattutto in un momento storico in cui il decreto legislativo 118/2011 introduce il principio della contabilità finanziaria potenziata, in virtù del quale le entrate e le uscite devono essere contabilizzate nell'anno di competenza. Ha notato, inoltre, che la ripartizione della riscossione è organizzata su quattro date.

Interviene il **sindaco** specificando che inizialmente si voleva organizzare la riscossione su tre date, lasciando, però, quella del 2019, al fine di agevolare i cittadini e dare maggiore respiro in un momento di gravi difficoltà economiche.

Al riguardo, il **consigliere Fiumara P.** replica che tale slittamento è *contra legem*, atteso che sia la legge che il regolamento prevedono che la riscossione deve concludersi entro il 31/12 di ogni anno, come dallo stralcio allegato alla delibera. Precisa che si stanno sfiorando i tempi di legge e comunque la previsione della riscossione nel 2019 non consentirà di fare fronte al pagamento dei servizi di raccolta dei rifiuti, che mancheranno soldi nelle casse comunali per potere affrontare le esigenze di bilancio e dare seguito ai servizi comunali. Ci sarà una mancanza di liquidità che si vuole fare attestare a questo consiglio comunale. Pertanto, propone una modifica delle date ed un contenimento delle stesse entro la data del 31/12. Infine, precisa che le responsabilità non può sempre prenderselo il consiglio comunale, ma vanno individuate ed addebitate agli uffici preposti e l'ufficio tributi deve stare al passo con i tempi e rispettare i tempi regolamentari, soprattutto quando il bilancio viene approvato nei termini di legge. Inoltre, ritiene che i consiglieri comunali non possono esprimersi in assenza del parere del revisore dei conti, in quanto c'è una modica dei tempi di riscossione delle entrate. Tale parere, insiste, non c'era nemmeno nella seduta precedente e pertanto, da consigliere, non vuole assumersi la responsabilità di posticipare una data di riscossione senza il parere del revisore per una grave irregolarità commessa dall'ufficio ragioneria e dall'ufficio tributi. A tal fine, propone un rinvio.

Interviene il **sindaco**, il quale precisa che come amministrazione bisogna prendere atto di tali dilazioni e che dal prossimo anno verranno date le giuste disposizioni agli uffici.

Al riguardo, replica il **consigliere Fiumara P.** che bisogna scindere il ramo politico da quello tecnico. Il ramo politico non può sempre coprire le incompetenze degli uffici. Pertanto, insiste nel rinvio.

Interviene il **Ragioniere Satta**, il quale chiarisce che, nonostante si attribuisca la colpa all'ufficio tributi per il mancato rispetto dei tempi regolamentari, il bilancio è stato approvato in fretta a marzo per rientrare nei tempi di legge, ma che lo stesso non prevedeva un adeguamento delle nuove tariffe TARI. Si confermavano quelle precedenti e la precedente amministrazione non dava direttive agli uffici per riscuotere i tributi. E, comunque, anche in passato si è verificata una analoga situazione.

Al riguardo, replica il **consigliere Fiumara P.** che per l'anno 2018 il bilancio è stato approvato nei termini di legge ed insiste sull'inadempienza degli uffici preposti.

Interviene il **presidente**, il quale precisa che, per quanto riguarda gli eventuali inadempimenti verificatisi da giugno in poi, la nuova amministrazione provvederà ad accertarne l'esistenza, mentre gli inadempimenti da marzo fino a giugno non sono addebitabili alla nuova amministrazione, ma alla vecchia, considerato che gli uffici aspettavano direttive, che non sono state date e, quindi, non hanno provveduto agli adempimenti di competenza.

Replica il **consigliere Fiumara P.** che in ogni caso le responsabilità sono addebitabili agli uffici preposti per non avere rispettato le norme regolamentari e di legge. Pertanto, insiste nel rinvio della deliberazione della proposta per l'acquisizione del parere.

Interviene il **segretario**, il quale in merito al parere del revisore rileva che la legge non ne prescrive l'acquisizione per la modifica dei tempi regolamentari, ma prevede solo una vigilanza dell'organo di revisione sulla regolarità della gestione dell'acquisizione delle entrate e, in ogni caso, come rilevato anche dal **consigliere Fiumara Giovanni**, sussiste agli atti il parere del responsabile dell'area finanziaria.

Interviene il **ragioniere Satta**, il quale, dopo aver conferito con il sindaco, il presidente ed il segretario, propone una riduzione delle date della riscossione della rate a n. 3.

Il **presidente del Consiglio**, a seguito di un breve confronto in aula, in cui il **consigliere Fiumara Giovanni** lamenta la vicinanza delle date, propone al consiglio di emendare la data del 30/01/2019 per sostituirla con la quella del 30/12/2018.

Non registrandosi ulteriori interventi, si passa alla votazione,  
Pertanto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione espressa per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

1. **DI STABILIRE** per la riscossione TARI esclusivamente per l'anno 2018, le seguenti scadenze di pagamento del Tributo TARI:

- I° Rata scadenza 30 settembre 2018;
- II° Rata scadenza 30 ottobre 2018;
- III° Rata scadenza 30 novembre 2018;
- Rata Unica da versare eventualmente alla scadenza del 30 ottobre 2018;

2. **DI EMENDARE** la data relativa alla quarta scadenza proposta per il 30/01/2019 e, per l'effetto, di sostituirla esclusivamente per l'anno 2018 con quella sotto riportata:

- IV° Rata scadenza 30 dicembre 2018.

Successivamente, il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività dell'atto.

Pertanto, con separata votazione espressa per alzata di mano

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione espressa per alzata di mano, all'unanimità

#### DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata esecutività della deliberazione.



# COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME) Tel.

0942.700301 - Fax 0942.700217

- Ufficio del Sindaco -

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

[protocollo@pec.comune.ali.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it) - [sindaco@comunediai.it](mailto:sindaco@comunediai.it)

[www.comune.ali.me.it](http://www.comune.ali.me.it)

## Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

OGGETTO: Modifica art. 34D del Regolamento Comunale IUC. Riscossione TARI 2018. Determinazione scadenze delle rate.

### IL SINDACO

PREMESSO CHE con Legge n. 147 del 27.12.2013, art. 1 comma 639, è stata istituita a decorrere dal 01.01.2014 l'Imposta Comunale Unica (IUC), composta dalla Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), e la stessa legge che sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il preesistente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, successivamente abrogato con dall'art. 1, comma 704, della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTI inoltre gli art. 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

### CONSIDERATO CHE:

II. la IUC (Imposta Unica Comunale) è basata su due presupposti impositivi:

- ✓ Uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore;
- ✓ L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

III. La IUC è composta da:

- ✓ IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- ✓ TASI (Tributo Servizi Indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- ✓ TARI (Tributo Servizi Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO CHE il presupposto impositivo della TARI è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali e di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibile di produrre rifiuti;

### PRESO ATTO CHE:

1. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 dell'09.09.2014 è stato approvato il Regolamento I.U.C.;
2. Detto Regolamento, all'art. 34D -"riscossione- comma 2- primo periodo", prevede, in riferimento alla componente TARI, n. 4 scadenze di pagamento del tributo per come segue: 16 marzo – 16 giugno – 16 settembre – 16 dicembre;

3. La superiore scelta è dettata dall'esigenza di andare incontro ai cittadini in un momento di grave crisi economica come quella attuale, dilazionando il pagamento del tributo di che trattasi ed al contempo salvaguardando le esigenze di bilancio e i principi contabili vigenti;
4. Per quanto riguarda, appunto, le modalità di riscossione della TARI, il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, prevede tra l'altro che "... il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI... prevedendo di norma almeno 2 rate...";

**VISTO** il particolare il comma 683 della legge 147/2013 il quale stabilisce che: *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;

**VISTO** il comma 169, Legge n. 296/2006: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

**VISTI:**

- >- L'articolo 59 del D.Lgs. 446/97, il quale dispone la razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti;
- >- L'articolo 36, della L. n. 388/2000, il quale dispone che i Comuni possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che velocizzano le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurando la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del pagamento stesso;
- >- L'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- >- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 10.09.2014 con la quale è stato istituito il nuovo tributo della TARI;

**RICHIAMATA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 10.09.2014 con la quale è stato approvato il regolamento comunale relativo alla IUC che si compone della IMU, della TASI e della TARI;

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

**CONSIDERATO** che i presupposti impositivi della TARI sono:

- Possesso di immobili collegato alla loro natura e valore;
- Erogazione e fruizione dei servizi comunali.

**DATO ATTO CHE** la manovra finanziaria dell'Ente, che trova espressione nei dati di bilancio di previsione, si articola nei seguenti punti:

- Invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale anche per l'anno 2018;
- Mantenimento delle medesime aliquote IMU, anche per l'anno 2018;
- Conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF anche per l'anno 2018;

**VISTO** le Delibere di Consiglio Comunale, con le quali sono stati approvati: il Regolamento e le tariffe della TARI, che qui si intendono riportate, trascritte e confermate;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 06.11.2014, con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2014;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 22-03.2018 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario del Servizio di Raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e delle Tariffe. TARI per l'anno 2018, che resta invariato e confermato anche per l'esercizio finanziario in corso;

**RITENUTO** di confermare le deliberazioni precedentemente approvate inerenti le tariffe e le aliquote comunali che qui si richiamano integralmente, ai sensi del comma 169, art. 1 della Legge n. 296/2006;

**VISTI** altresì:

la Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 07/02/2018 di approvazione dello schema di *"Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018-2020 e relativi allegati"*.

la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 07.02.2018 con la quale è stato deliberato *"Approvazione del DUP Semplificato 2018/2020 per la presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 c. 1, D. Lgs. 267/2000"*;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) e la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che non apportano modifiche al regime TARI istituito con legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

**RAVVISATA** la necessità, tenuto conto della legge n. 243/2012 sul nuovo pareggio di bilancio, con il presente atto deliberativo, anche al fine di assicurare le risorse finanziarie per la copertura del costo del servizio smaltimento dei rifiuti, le scadenze, le modalità di versamento e la riscossione della TARI per l'anno 2018;

**CONSIDERATO CHE** gli incassi della TARI devono essere disciplinati secondo criteri di economicità e maggiore efficienza in relazione alle esigenze dell'Ente;

**VALUTATA** la necessità di agevolare per quanto possibile il contribuente, facendo pervenire direttamente i suddetti modelli, F24 semplificati, direttamente presso il loro domicilio;

**RITENUTO**, pertanto, di dover definire, per la riscossione della TARI 2018, le seguenti scadenze di versamento in quattro rate come di seguito specificato;

- I° Rata scadenza 30 settembre 2018;
- II° Rata scadenza 30 ottobre 2018;
- III° Rata scadenza 30 novembre 2018;
- IV° Rata scadenza 30 gennaio 2019;
- Rata Unica da versare eventualmente alla scadenza del 30 ottobre 2018;

**RAVVISATA** la necessità di dover stabilire la scadenza delle rate per la riscossione della TARI, inserendole superiori modifiche, relative alla scadenze del tributo per l'anno 2018;

**VISTA** la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, con la quale è stato determinato il codice tributo per il versamento della TARI tramite il modello F24;

**VISTI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO** il bilancio di previsione, esercizio finanziario 2018, in corso di approvazione;

**VISTO** il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

**VISTA** la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91 e s.m.i.;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

**VISTO** il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 118/2011;


**VISTA** la L.R. 30/2000 e s.m.i.

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo

### **PROPONE**

- 1) **DI RICHIAMARE** la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI STABILIRE per la riscossione TARI** Esclusivamente per l'anno 2018, le seguenti scadenze di pagamento del Tributo TARI:
  - I° Rata scadenza 30 settembre 2018;
  - II° Rata scadenza 30 ottobre 2018;
  - III° Rata scadenza 30 novembre 2018;
  - IV° Rata scadenza 30 gennaio 2019;
  - Rata Unica da versare eventualmente alla scadenza del 30 ottobre 2018;
- 3) **DI STABILIRE CHE** il suddetto tributo, per l'annualità in corso, è versato al Comune di Ali (ME) per tramite Mod. F 24, che sarà recapitato per tramite posta, all'indirizzo indicato dal contribuente, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9luglio 1997, n. 241.
- 4) **DI DEMANDARE** all'ufficio tributi gli adempimenti consequenziali e di competenza, con l'invio, anche per posta semplice, dell'avviso di pagamento e del Modello F24 precompilato, fatta salva la possibilità per l'utente di utilizzo di un modello F24 libero da compilare.
- 5) **DI DISPORRE** la pubblicazione della suddetta Delibera di definizione delle rate e delle scadenze all'Albo Pretorio comunale e di trasmetterla al MEF per la relativa pubblicazione sul sito web istituzionale del MEF.
- 6) **DI PUBBLICARE**, ai sensi di legge, la presente Delibera all'Albo Pretorio *online* del Comune di Ali e in Amministrazione Trasparente, sezione bilanci.
- 7) **DI DICHIARARE**, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**PROPONENTE**  
IL SINDACO  
F.to Ing. Natale Rao



# COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

CAP 98020 - Via Roma n.45 Ali (ME)

Tel. 0942.700301-Fax 0942.700217

protocollo@pec.comune.ali.me.it

## PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L. R. 30/2000

\*\*\*\*\*

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

"Modifica art. 34D del Regolamento Comunale IUC. Riscossione TARI2018. Determinazione scadenze delle rate".

*Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:

FAVOREVOLE.

Ali 09.08.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
F.to Natale Satta

\*\*\*\*\*

*Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:

FAVOREVOLE.

Prenotazione o impegno n.//// CODICE n.///// Cap./// sul bilancio annualità 2017, in corso di approvazione, per l'importo pari ad euro///// (/////00).

Ali, 09.08.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
F.to Natale Satta

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE  
F.to Sabina D'Angelo

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to Bottari Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
(ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009)

**Alì,** \_\_\_\_\_

***IL SEGRETARIO COMUNALE***

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/08/2018.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.  
(Immediatamente esecutiva)

**Alì,** \_\_\_\_\_

***IL SEGRETARIO COMUNALE***

***f.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli***

È copia conforme per uso amministrativo  
Alì, lì \_\_\_\_\_

***IL SEGRETARIO COMUNALE***  
***(Dott.ssa Giovanna Crisafulli)***

#### Articolo 34.D:Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni utenza.

2. Il pagamento del tributo deve essere effettuato in quattro rate con scadenza: 16 marzo – 16 giugno – 16 settembre – 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Qualora entro la precedente data, il contribuente proceda al pagamento anche delle altre due componenti del tributo (IMU e TASI), è applicata in favore del contribuente stesso, previa esibizione, da parte di quest'ultimo, all'ufficio comunale competente della relativa documentazione, una decurtazione del 5% sul tributo complessivo IUC da compensare nell'anno successivo. **Esclusivamente per l'anno 2018, le scadenze di pagamento del tributo TARI sono le seguenti: 30 settembre 2018 – 30 ottobre 2018 – 30 novembre 2018 – 30 dicembre 2018.**

3. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

4. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 2.000,00.

La rateizzazione è disciplinata dalle seguenti regole:

- a) periodo massimo: quattro rate, di norma bimestrali, con scadenza massima entro il 31/12 dell'anno in cui è stato emesso l'avviso di accertamento;
- b) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
- c) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
- d) l'istanza è valutata ed accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.